

Diritto dell'economia. Il Senato approva il testo che ora passa alla Camera - Cinque nuove figure di delitto tra cui il disastro

Reati ambientali, arriva la stretta

Riconosciuta come attenuante l'azione di chi inquina ma poi rimedia al danno

Giovanni Negri
MILANO

■ Cinque nuovi reati, sanzioni a carico delle imprese quando hanno tratto vantaggio dal delitto, ampio ricorso alla confisca, possibilità di un ravvedimento operoso. Questi i cardini del disegno di legge sui **reati ambientali** approvato ieri mattina dal Senato a larghissima maggioranza (165 sì, 49 no e 18 astenuti).

Il testo ora passa alla Camera, ma l'ampio consenso registrato sembra essere un buon viatico per un'approvazione in tempi rapidi. Esulta il ministro della Giustizia Andrea Orlando: «Come ministro dell'Ambiente, mi sono recato, come primo atto, nella Terra dei fuochi e allora mi sono impegnato a procedere verso una riforma complessiva dei reati ambientali in ambito penale». E sull'impianto del provvedimento Orlando chiarisce che «questo non è un provvedimento che inasprisce semplicemente le sanzioni; ci sono procedure che tengono conto anche di condotte per il recupero dei siti inquinati. Un equilibrio che ci consente di dire che qui c'è non solo un segnale politico: mi pare che ci sia equilibrio anche perché permette ad alcuni reati minori di estinguersi in determinati casi con forme di collaborazione e il risanamento».

Più nel dettaglio, viene inse-

rito nel Codice penale un nuovo titolo dedicato ai reati contro l'ambiente, all'interno del quale sono introdotti i nuovi delitti di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, di traffico e abbandono di materiale radioattivo e di impedimento di controllo.

Spazio poi al ravvedimento operoso, prevedendo una considerevole diminuzione di pena (dalla metà a due terzi) nei con-

LE MISURE PATRIMONIALI

Ampio il ricorso alla confisca anche per equivalente
Misura in via preventiva con valori sproporzionati rispetto al reddito

fronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o aiuta concretamente l'autorità di polizia o la magistratura nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione dei colpevoli e nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti oppure di chi provvede, prima del dibattimento, alla messa in sicurezza e alla bonifica e, se possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Se, per compiere tali attività, l'imputato chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare


al massimo tre anni di sospensione, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso.

Nel testo licenziato dalle Commissioni parlamentari del Senato si prevedeva che in caso di reati di inquinamento e disastro commessi in forma colposa, il ravvedimento operoso costituisca causa di non punibilità. Sul punto è intervenuto un emendamento governativo soppressivo della speciale causa di non punibilità, in modo che l'eventuale messa in sicurezza, bonifica e ripristino agiscano soltanto come specifiche attenuanti di pena e non come causa di non punibilità.

Si prevede la confisca, anche per equivalente, del prodotto o profitto del reato (questo non solo per i delitti ora introdotti ma anche per il traffico di rifiuti). La confisca è esclusa, invece, nel caso in cui l'imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza e, se necessario, all'attività di notifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Per il reato di disastro ambientale, per quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e per l'ipotesi aggravata di associazione per delinquere è prevista anche la confisca come misura di prevenzione dei valori ingiustificati o sproporzionati rispetto al proprio reddito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I punti chiave

INQUINAMENTO AMBIENTALE

Il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis) punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10mila a 100mila euro chiunque compromette o deteriora in maniera significativa e misurabile: acque, aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna. Si tratta di un reato di danno e di evento e l'azione delittuosa, per essere tale, deve essere abusiva

DISASTRO AMBIENTALE

L'articolo 452-ter punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale. È tale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, specie se la sua eliminazione è particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione, dei suoi effetti e del numero delle persone offese

CONTROLLO IMPEDITO

Il delitto di impedimento del controllo (articolo 452-sexies) punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza sul lavoro ovvero ne compromette gli esiti. L'impedimento deve consistere nel negare l'accesso ai luoghi da controllare creando degli ostacoli fisici o comunque modificando lo stato dei luoghi (ad esempio ostacolando o impedendo un campionamento)

OMESSA BONIFICA

Introdotta il reato di omessa bonifica che punisce (reclusione da uno a quattro anni e multa da 20mila a 80mila euro) colui che, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica. Debutta anche il delitto di ispezione di fondali marini (articolo 452-undecies) per punire chi utilizza la tecnica dell'air gun per la ricerca di idrocarburi

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Fermo restando il raddoppio dei termini di prescrizione, l'articolo 452-octies disciplina il cosiddetto ravvedimento operoso, prevedendo una considerevole diminuzione di pena (dalla metà a due terzi) nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti e nell'individuazione dei colpevoli

CONFISCA

Si prevede la confisca, anche per equivalente, del prodotto o profitto del reato. La confisca è esclusa nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e al ripristino dello stato dei luoghi. Per il reato di disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti e associazione per delinquere è prevista anche la confisca come misura di prevenzione dei valori ingiustificati o sproporzionati rispetto al proprio reddito

Corte Ue. La normativa nazionale non può imporre opere riparative all'acquirente ma solo un (limitato) rimborso dei costi

Obbligo di ripristino per chi crea il danno

Marina Castellaneta

■ Se manca il **nesso causale** tra l'attività del proprietario di un sito e il **danno ambientale**, gli Stati possono prevedere una normativa interna che imponga sul proprietario, non responsabile delle attività pregresse, unicamente il rimborso delle spese ma non altre misure di riparazione.

Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata ieri (causa C-534/13), con la quale sono stati sciolti alcuni problemi interpretativi sulla direttiva 2004/35 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, recepita in Italia con Dlgs 152/2006. Le vicende che hanno portato il Consiglio di Stato a rivolgersi alla Corte di Lussemburgo per alcuni chiarimenti interpretativi sulla direttiva riguardavano alcune controversie tra il ministero dell'Ambiente e i nuovi proprietari di terreni, comprati da due società del gruppo Montedison. La bonifica precedente alla vendita non era stata sufficiente. Il ministero dell'Ambiente aveva adottato un provvedimento nel quale chiedeva ai nuovi proprietari la messa in sicurezza dei suoli. Il Tar aveva annullato il provvedimento invocando il principio Ue "chi inquina paga" e ritenendo, così, che i nuovi proprietari non dovessero provvedere al risa-

namento o alla riparazione non avendo causato l'inquinamento.

Prima di tutto, gli eurogiudici hanno chiarito che spetta ai tribunali nazionali accertare se, sotto il profilo temporale e sotto quello soggettivo, l'atto Ue risulti applicabile. È necessario - osserva la Corte - che l'attività sia stata svolta da un operatore che è, poi, economicamente responsabile, con la conseguenza che su di lui devono gravare i costi di prevenzione e di riparazione. Nel caso all'attenzione della Corte gli acquirenti non svolgevano le attività elencate nell'allegato III e, quindi - scrivono i giudici - è presumibile che, salvi i casi residuali previsti dalla direttiva, quest'ultima non vada attuata.

Per quanto riguarda il regime di responsabilità, la direttiva ha puntato sul nesso di causalità tra l'attività dell'operatore e il danno ambientale, proprio per realizzare in modo effettivo il principio "chi inquina paga". Se non è dimostrato il nesso causale tra danno ambientale e attività dell'operatore la direttiva non può essere

applicata. Spazio così agli ordinamenti nazionali.

Questo vuol dire che, nel caso di specie, se i giudici nazionali stabiliscono che gli acquirenti non hanno contribuito al danno ambientale, vanno applicate le disposizioni interne che non consentono di imporre misure di riparazione sul proprietario non responsabile della contaminazione, prevedendo unicamente un rimborso dei costi sostenuti dalle autorità nazionali nei limiti del valore del terreno, determinato dopo l'esecuzione degli interventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

